Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO N. 007 DATA COMUNICATO 30/07/2019

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 133

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Vice Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 25 Luglio 2019**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento **121953/435 pfi 18-19 MS/mf del 17.05.2019** del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco Squicquero

NEI CONFRONTI DI

- PAPA STEFANO, all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente - Allenatore della ASD PSG E.BOSICO;

***"1** Il Sig. PAPA Stefano, a suo tempo tesserato in qualità di Dirigente – Allenatore della SSDARL E. Bosico, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad assumere l'incarico di responsabile di un campus ludico-sportivo, tra il 15 ed il 30 giugno 2018, organizzato da una società non affiliata alla FIGC, cui prese parte un gruppo di ragazzi tesserati per la SSD E. Bosico, che seguendo il proprio allenatore finirà per confluire nei ranghi della Polisportiva Ternana, affiliatasi alla FIGC nel luglio 2018"*

****

Con provvedimento 121953/435 pfi 18-19 MS/mf del 17.05.2019, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale avv. Marco Squicquero ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Stefano Papa per rispondere dell'addebito in epigrafe contestato.

All'udienza di trattazione del 25.7.2019 erano presenti il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l'avv. Massimo Oreste Finotto, difensore del sig. Papa; all'esito della discussione, il dott. Patassini ha chiesto applicarsi all'incolpato la sanzione di mesi tre di inibizione, mentre l'avv. Finotto ne ha chiesto il proscioglimento per le ragioni esposte nella memoria difensiva depositata.

Visto il deferimento, esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue.
Va in primo luogo evidenziato che il deferimento si incentra solo su una parte degli addebiti che l'esponente SSD E. Bosico aveva evidenziato nella segnalazione da cui è scaturita l'indagine. La Procura Federale ha infatti stilato il capo di incolpazione individuando due profili di illecito

disciplinare, connessi fra loro, aventi ad oggetto la mancanza di autorizzazione al sig. Papa da parte della Società di appartenenza per l'assunzione dell'incarico di responsabile del campus ludico-sportivo e l'attività di proselitismo che ne sarebbe scaturita, in quanto numerosi giocatori che militavano nella squadra da lui allenata nella stagione 2017-2018 lo avrebbero poi seguito alla SSDARL Polisportiva Ternana.

Per quanto attiene al primo aspetto, si rileva che, come affermato anche dalla difesa del sig. Papa, l'argomento dei Centri Estivi è stata espressamente regolamentato solo a partire dalla Stagione Sportiva 2018-2019, per l'esattezza con il C.U. n. 1 del 2.7.2018; in particolare, l'art. 10.1, comma 4, n. 3 del C.U. prevede che *"Le diposizioni federali che regolano l'attività dei Tecnici escludono che gli stessi possano svolgere detto ruolo per più di una società e pertanto essi possono essere coinvolti in tali iniziative soltanto a nome delle società per le quali sono tesserati*".

Ciò non di meno, l'introduzione della specifica normazione dei Centri Estivi non reca una portata innovativa rispetto alle disposizioni federali circa l'attività dei Tecnici ed anzi il predetto art. 10.1, comma 4, n. 3 le richiama espressamente.

L'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, in particolare, stabilisce che nel corso della medesima stagione sportiva i Tecnici non possono svolgere attività per più di una società (comma 1) e non possono prestare la loro opera, "*sia pure temporanea e occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi*" (comma 2).

Essendo pacifico che il sig. Stefano Papa abbia svolto il ruolo di Responsabile del Campus ludico-sportivo per bambini nati fra il 2005 e il 2012 svoltosi presso il San Valentino Sporting Club nel periodo 11-29 giugno 2018 e che egli fosse all'epoca ancora tesserato con la ASD PGS E. Bosico, la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. appare sussistente.

Quanto al secondo profilo di addebito, il Tribunale non ritiene sufficiente accertata la presunta attività di proselitismo attribuita al sig. Papa: la circostanza che nella stagione sportiva 2018-2019 circa una ventina di calciatori della E. Bosico abbiano lasciato detta società e si siano iscritti alla neonata Polisportiva Ternana non costituisce infatti di per sé dimostrazione della fondatezza dell'addebito, non essendovi prova che tale considerevole "migrazione" si ponga in nesso di causalità con una specifica condotta connotata da mancanza di correttezza e lealtà sportiva imputabile al sig. Papa.

Né l'argomentazione offerta sul punto dalla Procura Federale, cioè che la SSDARL Polisportiva Ternana si sia costituita nel medesimo ambito territoriale del circolo tennistico San Valentino Sporting Club (ove si è svolto il campus), costituisce valido elemento probatorio a supporto della tesi accusatoria.

Alla luce di quanto precede il Tribunale Federale Territoriale ritiene congruo applicare al sig. Stefano Papa la sanzione di un mese e venti giorni di inibizione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale infligge la seguente sanzione:

- **al sig. Stefano Papa la sanzione di un mese e venti giorni di inibizione.**

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Paolo Cutini Vice Presidente
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Maurizio Lorenzini

****

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 30 LUGLIO 2019.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace